

**SOMMARIO**

<b>SOMMARIO .....</b>	<b>I</b>
<b>PARTE PRIMA – FINALITÀ .....</b>	<b>1</b>
ARTICOLO 1 - FINALITÀ .....	1
<b>PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE .....</b>	<b>1</b>
ARTICOLO 2 – SUDDIVISIONE IN ZONE .....	1
ARTICOLO 3 – ZONA NATURALE .....	2
ARTICOLO 4 – ZONA A GESTIONE ATTIVA .....	2
ARTICOLO 5 – ZONA AD USO INTENSIVO .....	2
ARTICOLO 6 – ZONA PER LA NAVIGAZIONE .....	2
ARTICOLO 7 – ZONA RESIDENZIALE .....	2
ARTICOLO 8 – ZONA INDUSTRIALE .....	3
<b>PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 9 – ACCESSO .....	3
ARTICOLO 10 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE .....	3
ARTICOLO 11 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI .....	3
ARTICOLO 12 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE .....	4
ARTICOLO 13 – CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE .....	4
ARTICOLO 14 – ABBANDONO DI RIFIUTI .....	5
<b>PARTE QUARTA - NAVIGAZIONE .....</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 15 – CARATTERISTICHE GENERALI .....	5
ARTICOLO 16 – PERCORSI .....	5
ARTICOLO 17 – BATELLI OPERANTI .....	5
ARTICOLO 18 – BATELLI DI NUOVA COSTRUZIONE .....	6
ARTICOLO 19 – ATTRACCHI .....	7
ARTICOLO 20 – NORME SPECIFICHE PER I NATANTI A MOTORE .....	7
<b>PARTE QUINTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO .....</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 21 – ATTIVITÀ VENATORIA .....	9
ARTICOLO 22 – ESERCIZIO DELLA PESCA .....	9
ARTICOLO 23 – TUTELA DELLA FAUNA .....	10
ARTICOLO 24 – TUTELA DELLA FLORA .....	11
ARTICOLO 25 – TUTELA DEGLI HABITAT .....	12

<b>PARTE SESTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 26 – TUTELA DEL SUOLO	12
ARTICOLO 27 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	13
ARTICOLO 28 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	13
ARTICOLO 29 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	14
ARTICOLO 30 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	14
ARTICOLO 31 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	15
<b>PARTE OTTAVA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 32 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI	15
ARTICOLO 33 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO	15
<b>PARTE NONA – ATTIVITA' ECONOMICHE</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 34 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	19
ARTICOLO 35 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE	21
ARTICOLO 36 – PIOPPICOLTURA	22
ARTICOLO 37 – LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE	22
<b>PARTE DECIMA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 38 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	23
ARTICOLO 39 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA	24
ARTICOLO 40 - INTERVENTI CONSENTITI	26
<b>PARTE UNDICESIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI</b>	<b>26</b>
ARTICOLO 41 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	26
ARTICOLO 42 – SANZIONI	27
<b>ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA</b>	<b>30</b>

---

## **PARTE PRIMA – FINALITÀ**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della Riserva Naturale “Vallazza” e del SIC-ZPS IT20B0010 “Vallazza”.
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
  - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della Riserva e del sito Natura 2000;
  - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
  - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
  - e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
  - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
  - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L’Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) permanenza dell’unità produttiva aziendale, in particolare dell’azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
  - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottounità dello stesso sistema produttivo;
  - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
  - d) promozione dell’agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
  - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole;
  - f) la valorizzazione dei luoghi simbolo del territorio anche tramite azioni di potenziamento della ricettività turistica.

## **PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE**

### **Articolo 2 – Suddivisione in zone**

1. Il territorio della Riserva e del sito Natura 2000 è suddiviso nelle seguenti zone:
  1. A: zona naturale;
  2. B: zona a gestione attiva;

3. C: zona ad uso intensivo;
4. D: zona per la navigazione;
5. E: zona residenziale;
6. F: zona industriale.

### **Articolo 3 – Zona naturale**

1. La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Nella Riserva comprende la garzaia nell'area di proprietà Syndial, le zone umide nell'area di proprietà della Società Agricola Cascina delle Betulle S.r.l. e le zone umide che comprendono l'habitat prioritario \*3170.

### **Articolo 4 – Zona a gestione attiva**

1. La Zona B corrisponde ad aree a medio od elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Nella Riserva e nel sito Natura 2000 corrisponde alle restanti superfici naturali o seminaturali non comprese in zona A (superfici di acqua libera, lamineti, canneti e cariceti, arbusteti, boschi e rimboschimenti di latifoglie), fatta eccezione per le superfici di acqua libera comprese in zona D.

### **Articolo 5 – Zona ad uso intensivo**

1. La Zona C corrisponde ad aree a medio valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrisponde alle superfici agricole in senso lato, inclusi i centri aziendali.

### **Articolo 6 – Zona per la navigazione**

1. La Zona D corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrisponde alle superfici di acqua libera della Vallazza utilizzate per la navigazione, nonché alle aree occupate da opere idrauliche e a quelle destinate alla realizzazione della conca di navigazione di Valdaro.

### **Articolo 7 – Zona residenziale**

1. La Zona E corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, costituite da ambiti a destinazione d'uso residenziale, incluse le superfici a verde pubblico e/o privato.

---

### **Articolo 8 – Zona industriale**

1. La Zona F corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, costituite da ambiti a destinazione d'uso produttivo, incluse le superfici a verde pubblico e/o privato.

### **PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE**

#### **Articolo 9 – Accesso**

1. L'accesso alla Riserva e al sito Natura 2000 è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare agli artt. 10 e 16.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone della Riserva e del sito Natura 2000 per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

#### **Articolo 10 - Circolazione con mezzi a motore**

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno della Riserva è vietata al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale; è comunque consentito il transito dei mezzi di servizio ai natanti fluviali lungo le strade laterali ai canali adduttori ai porti e a quelli occorrenti per la manutenzione e rifornimento degli stessi per il tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni.
2. E' consentita la sosta e il posteggio nel parcheggio a servizio della darsena di Pietole.
3. La circolazione con mezzi a motore all'interno del sito Natura 2000, esternamente all'area di Riserva, è soggetta ad autorizzazione da parte dei proprietari dei tracciati.
4. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.
5. Il sorvolo a bassa quota del sito Natura 2000 è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

#### **Articolo 11 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti**

1. All'interno della Riserva e del sito Natura 2000 non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 43 e 46 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.

2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree della Riserva attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

#### **Articolo 12 – Emissioni sonore e luminose**

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno della Riserva e del sito Natura 2000 deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nella Riserva e nel sito Natura 2000 non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, fatta eccezione per la zona F. Nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie animali in periodi critici.
5. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici ed impianti di illuminazione a LED.
6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno della Riserva, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini alla Riserva e al sito Natura 2000, alla data di approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 13 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive**

1. Nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 il campeggio e l'attendamento non sono consentiti salvo in zone autorizzate dall'Ente Gestore.
2. Nel territorio della Riserva è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive di tipo agonistico; apporre cartelli e manufatti pubblicitari, esclusa la segnaletica di servizio del Parco del Mincio, salvo autorizzazione

dell'Ente Gestore e parere favorevole rilasciato dalle Amministrazioni territorialmente competenti.

#### **Articolo 14 – Abbandono di rifiuti**

1. Nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

### **PARTE QUARTA - NAVIGAZIONE**

#### **Articolo 15 – Caratteristiche generali**

1. Nella Riserva è vietato navigare con natanti da diporto al di fuori dei corridoi di navigazione esistenti e del corso principale del fiume Mincio e a velocità eccedente i 5 Km/h.
2. Nelle zone umide della Riserva, così come individuate con il codice 5.1.2.3. nella Tavola 4 "Uso del suolo", al di fuori dei corridoi di navigazione esistenti e del corso principale del fiume Mincio è consentito solo l'uso di imbarcazioni a remi o elettriche.

#### **Articolo 16 – Percorsi**

1. La navigazione è consentita esclusivamente in zona D, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Nel caso di barche da diporto con propulsione elettrica o a remi e di canoe, al di fuori del periodo di nidificazione, la navigazione è consentita ovunque ad eccezione della Zona A.
3. La navigazione è sempre vietata nella Zona A; fanno eccezione attività di studio, monitoraggio, interventi di gestione ordinaria e straordinaria e a tutela dell'incolumità di persone e cose.
4. E' consentita la navigazione per la manutenzione dei pioppeti.

#### **Articolo 17 – Battelli operanti**

1. I battelli attualmente operanti devono essere dotati di propulsore che riduca al minimo qualsiasi forma di emissione di fumi e di rumore.
2. I battelli dotati di attrezzatura per la diffusione sonora esterna potranno farvi ricorso esclusivamente nei tratti di navigazione a motore e comunque entro limiti sonori conformi con quanto previsto per le aree di Classe I dal D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Le barche da diporto fornite in locazione dovranno avere sistemi di propulsione a emissioni zero (a remi, elettrici, ibridi ecc.).
4. I battelli adibiti al trasporto persone dovranno mantenere una distanza minima fra loro di almeno 100 metri e limitare le emissioni sonore a quelle strettamente legate alla sicurezza della navigazione.
5. Si prescrive che nel decennio di validità del presente piano viene fatto obbligo a tutti i proprietari, compresi i residenti, di adeguare le proprie imbarcazioni alla navigazione con sistemi di propulsione di cui sopra.
6. Possono derogare dalle limitazioni di cui ai punti precedenti: attività di ricerca scientifica e monitoraggio espressamente autorizzate dall'Ente Gestore; interventi urgenti a tutela dell'incolumità di cose o persone; attività finalizzate alla conservazione della natura e alla gestione degli habitat.

#### **Articolo 18 – Battelli di nuova costruzione**

1. Per i battelli di nuova costruzione adibiti al trasporto persone la forma della parte fuori acqua deve consentire di effettuare osservazioni naturalistiche senza arrecare disturbo alla fauna.
2. I battelli dovranno consentire l'accessibilità alle persone diversamente abili.
3. La forma della carena del battello, oltre alla forma e al posizionamento delle eliche, dovranno ridurre al minimo la formazione di onda e il movimento dei fondali.
4. Il sistema di propulsione dovrà essere di contenute emissioni inquinanti nell'ambiente comprese quelle acustiche.
5. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di qualunque altra situazione di pericolo per la nave e i passeggeri che dovesse verificarsi durante la navigazione, il comandante potrà decidere di utilizzare per brevi periodi propulsori diversi da quelli sopra indicati ma comunque in grado di garantire la limitazione delle emissioni inquinanti in acqua e ridotte emissioni in aria.
6. Eventuali servizi igienici presenti sul battello dovranno essere dotati di vasche stagne per le acque nere al fine di evitare qualsiasi tipo di scarico in acqua.
7. I battelli devono essere attrezzati con impianti di diffusione acustica di qualità, concentrata sul natante, a bassa dispersione sonora, con esercizio prevalente a voce sussurrata, salvo eventuale impianto con cuffie distribuite a ogni passeggero, o diffusori direzionali interni opportunamente distribuiti in tutta l'imbarcazione (i limiti sonori di emissione dovranno in ogni caso essere conformi a quanto previsto per le aree di Classe I dal D.P.C.M. 14/11/1997, salvo i casi in cui detti valori limite non vengano valutati eccessivi a seguito di specifico studio). Sono escluse le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la navigazione ed eventuali prescrizioni degli Enti collaudatori, da utilizzarsi comunque solo in caso di effettivo bisogno.



8. Nel corso della navigazione dovranno essere evitati rumori molesti e comportamenti lesivi dell'integrità degli habitat e delle specie. In particolare viene fatto divieto di catturare animali, danneggiare nidi, raccogliere o distruggere la vegetazione, compreso il Fior di Loto, utilizzare flash e gettare rifiuti in acqua.
9. Sono comunque esclusi dalle disposizioni dei comma 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e dalle disposizioni del comma 4 riguardante i certificati di collaudo le unità di navigazione ad uso privato.

#### **Articolo 19 – Attracchi**

1. Non è consentito l'attracco fisso e il ricovero di battelli di qualsiasi tipo o dimensione se non in luoghi autorizzati dall'Ente Gestore e appositamente regolamentati.
2. L'attracco dei battelli adibiti al trasporto di persone è consentito solo nei luoghi autorizzati.
3. Eventuali nuovi attracchi saranno realizzati direttamente dal Parco del Mincio, con strutture in materiale tradizionale in sintonia con l'ambiente circostante e comunque concordate e approvate dall'Ente gestore o su iniziativa privata previo acquisizione del parere dell'Ente Gestore. L'Ente Gestore, compatibilmente con le risorse disponibili, incentiverà l'installazione di centraline di ricarica presso gli attracchi fissi di proprietà privata, oltre a dotare i pontili di punti di scarico acque nere collegabili alla rete municipale o disperdenti.
4. Nelle zone d'acqua A e B sono vietati la sosta prolungata e l'ancoraggio sia sul fondo che alla riva, al di fuori delle strutture autorizzate all'attracco.
5. Non è consentita la costruzione di strutture coperte galleggianti o fisse in acqua per la sosta dei battelli se non preventivamente concordate con l'ente gestore, relativamente alla tipologia e ai materiali costruttivi, solo nei luoghi dallo stesso autorizzati, nel rispetto della vegetazione di sponda e comunque al di fuori della Zona A.
6. Nuove strutture per il ricovero dei battelli potranno invece essere realizzate dai proprietari dei terreni interni alla riserva prospicienti al corso del fiume Mincio o ad esso direttamente connesso attraverso il reticolo idrografico secondario. Il progetto dell'infrastruttura dovrà in ogni caso essere assoggettato a parere vincolante da parte dell'ente gestore e alla presentazione di opportuno studio di incidenza, con particolare attenzione al rispetto della vegetazione di sponda, della componente faunistica, e all'inserimento paesaggistico. È in ogni caso vietata la realizzazione di strutture per il ricovero dei battelli entro la Zona A.

#### **Articolo 20 – Norme specifiche per i natanti a motore**

1. Le operazioni di rifornimento dei carburanti per natanti a motore devono essere svolte in condizioni tali da evitare qualsiasi sversamento di liquido in acqua. In particolare durante l'operazione di rifornimento da autocisterna, deve essere assicurato un presidio

ininterrotto da parte di due operatori di cui uno, a terra, in grado di azionare tempestivamente il dispositivo di chiusura a monte e l'altro, a bordo del natante, in grado di azionare la valvola terminale di blocco. Qualora il natante abbia un adeguato bocchettone di rifornimento in forma fissa, sul serbatoio dovrà essere installato un sistema con valvola di blocco in caso di "troppo pieno". Durante l'operazione di rifornimento da autocisterna sia sul natante che a terra dovrà essere messo a disposizione del personale, materiale di pronto intervento da utilizzare in caso di perdite di prodotto. Qualora il rifornimento avvenisse con l'utilizzo di taniche o contenitori mobili, queste dovranno essere conformi alle normative sul trasporto in taniche di prodotti petroliferi e/o infiammabili e dovranno inoltre essere adottate le necessarie precauzioni al fine di assicurare una movimentazione in sicurezza. Qualora venisse effettuato un rifornimento da piattaforma galleggiante (darsena) o da altro natante, dovrà essere utilizzata una manichetta dotata di chiusura terminale automatica, il serbatoio del carburante dovrà essere munito di sistema "troppo pieno" e tali operazioni dovranno prevedere il costante presidio degli operatori.

2. Le operazioni di cambio olio devono essere effettuate preferibilmente presso la sede operativa della società armatrice; gli oli esausti ottenuti, stoccati correttamente a bordo, dovranno essere evacuati il prima possibile dal natante per limitare il potenziale rischio di sversamenti. Nel corso delle operazioni di cambio olio devono essere utilizzate appropriate attrezzature per prevenire qualsiasi perdita di prodotto nei locali di sentina. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli usati dovranno essere dotati di chiusura ermetica e di idoneo sistema atti alla loro movimentazione in sicurezza. Sul natante dovrà essere disponibile materiale di pronto intervento da utilizzarsi in caso di sversamenti.
3. Qualora il natante sia dotato di vasche di stoccaggio, le stesse dovranno essere adeguatamente gestite per mantenerle in condizioni di perfetta efficienza. La asportazione dei liquidi oleosi dalla sentina deve essere condotta attraverso il loro completo recupero e collocazione sul natante in contenitori a tenuta, facilmente movimentabili e dotati di sistema di chiusura. L'evacuazione dei liquidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale.
4. Ogni natante dovrà essere dotato di alcuni idonei contenitori con chiusura e facilmente asportabili per la raccolta per tipologia dei rifiuti solidi. L'evacuazione dei rifiuti solidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale. In relazione alla quantità di reflui di origine domestica prodotti, il natante dovrà essere eventualmente dotato di una vasca di raccolta o sistemi di trattamento.
5. Nei punti di attracco delle sedi aziendali delle attività dedite alla navigazione, ogni contenitore fuori terra di oli esausti, o liquidi contaminati da idrocarburi (es. liquidi di

sentina), dovrà essere collocato in luogo coperto o dotato di idonea copertura di protezione dalle precipitazioni meteoriche e dovrà essere installato all'interno di una vasca di contenimento di adeguata capacità in grado di raccogliere eventuali fuoriuscite. Nelle immediate vicinanze del punto di attracco, in zone facilmente accessibili, dovranno essere collocati i contenitori per lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei rifiuti solidi derivanti dalle attività di navigazione (contenitori per batterie, filtri olio oleoassorbenti ecc.). I sistemi di stoccaggio degli oli usati, quelli per i liquidi contaminati da idrocarburi e quelli per i diversi altri rifiuti solidi, dovranno essere dotati di sistemi che ne consentano la rapida sportazione in caso di pericolo di esondazione fluviale. Ogni sede operativa aziendale dovrà avere disponibilità di materiali che consentano un primo pronto intervento per eventuali bonifiche ambientali.

6. Sono comunque esclusi dalle disposizioni del presente articolo le unità di navigazione ad uso privato.

## **PARTE QUINTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO**

### **Articolo 21 – Attività venatoria**

1. Nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 è vietato esercitare l'attività venatoria e introdurre cani.
2. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

### **Articolo 22 – Esercizio della pesca**

1. L'esercizio della pesca è sempre vietato in zona A.
2. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
3. La pesca esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.
4. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
  - la pesca dilettantistica da natante è consentita tutto il periodo dell'anno, solo di giorno e solo con la canna lenza con o senza mulinello esclusivamente nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e il Canale di Presa "Polimeri Europa";
  - è sempre vietato l'esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde;
  - è vietata la pasturazione;
  - nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono

- limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali.
- per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;
  - è vietata l'individuazione di campi di gara.
5. Nella Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.
  6. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
  7. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

### **Articolo 23 – Tutela della fauna**

1. Nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 non è consentito:
  - a) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatti salvi l'esercizio della pesca, la ricerca scientifica e gli interventi igienico-sanitari, direttamente eseguiti dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;
  - b) accedere nelle aree di nidificazione di Ardeidi coloniali nel periodo compreso tra il 1° marzo e la quarta domenica di settembre se non per compiti di vigilanza e comprovata esigenza di servizio e di ricerca scientifica e comunque autorizzati dall'Ente Gestore;
  - c) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
  - d) l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31.03.2008, n. 10;
  - e) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
  - f) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno,

l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Nell'area di Riserva è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.
4. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, nei boschi e nelle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
5. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

#### **Articolo 24 – Tutela della flora**

1. Nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea; sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla manutenzione dei pioppeti, al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, così come definite dall'art. 3 della L.R. n. 10 del 31 marzo 2008, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati.
2. Le specie vegetali protette presenti nella Riserva e nel sito Natura 2000 sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della Riserva e del sito Natura 2000 specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio della Riserva e dei siti Natura 2000, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati,

preferibilmente operanti sul territorio della Riserva e del SIC o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui ai comma 1, 4 e 5 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone E ed F.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
9. La raccolta di funghi nella Riserva e nel sito Natura 2000 è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 25 – Tutela degli habitat**

1. All'interno della Riserva e del sito Natura 2000 non è consentito:
  - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
  - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, nonché per azioni di controllo della vegetazione;
  - c) utilizzare il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
  - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione del pascolo bovino nei prati stabili irrigui soggetti a periodici sfalci e di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dall'Ente Gestore stesso.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, purchè realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla d.g.r. 9275/2009 relativamente alla tipologia ZPS di ambienti fluviali.

### **PARTE SESTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE**

#### **Articolo 26 – Tutela del suolo**

1. All'interno della Riserva e del sito Natura 2000 è vietato coltivare cave o torbiere ed estrarre inerti.

2. All'interno della Riserva è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche morfologiche del suolo ed attuare sbancamenti di qualsiasi tipo.
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno del sito Natura 2000, esternamente all'area di Riserva, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. All'interno della Riserva e del sito Natura 2000 non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
5. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della Riserva e del sito Natura 2000 fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.

#### **Articolo 27 – Tutela delle risorse idriche**

1. Nell'area di Riserva è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi previsti dal piano, nonché quelli di ordinaria manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole.
2. Per l'esecuzione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t.u. approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo dell'Ente Gestore.
3. Sono altresì consentiti gli interventi di normale manutenzione dei canali adduttori ai porti aziendali e del canale di presa dello stabilimento Polimeri Europa.
4. Nell'area di Riserva e nella zona B del sito Natura 2000, esternamente all'area di Riserva, è vietato effettuare interventi di bonifica e alterazione delle zone umide, torbiere e prati umidi.

#### **Articolo 28 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale**

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado della Riserva e del sito Natura 2000 e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antiersivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

---

## **PARTE SETTIMA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI**

### **Articolo 29 – Realizzazione di aree attrezzate**

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della Riserva, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.
2. Le attrezzature a scopo scientifico, didattico e ricreativo sono ammesse a servizio delle attività della Riserva con il consenso degli interessati e dell'Ente Gestore e individuate dal Piano di Gestione.
3. Le aree atte all'osservazione e alla sosta dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da garantire l'accessibilità a tutti e attrezzate con supporti per l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartellini con la nomenclatura botanica ecc.), con segnaletica comportamentale e direzionale della sentieristica interna.
4. Eventuali locali attrezzati da destinare ad attività didattica, scientifica e ricreativa (centro visite) e servizi relativi dovranno acquisire il parere dell'Ente Gestore.

### **Articolo 30 – Reti ed impianti tecnologici**

1. Non è consentita la realizzazione di infrastrutture in genere all'interno della Riserva, fatto salvo quanto previsto dal presente piano di gestione ed eseguito direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzato.
2. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del sito Natura 2000, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie florofaunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici è vietata ad eccezione degli impianti integrati o parzialmente integrati nelle coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili o sulle aree pertinenti ad essi strettamente adiacenti. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente piano.
4. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
  - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;



- b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

### **Articolo 31 – Interventi e opere di carattere viario**

1. All'interno della Riserva è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di piste ciclabili previo parere dell'Ente Gestore.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del sito Natura 2000, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nella realizzazione dei percorsi previsti dal presente Piano di Gestione dovrà essere posta particolare attenzione all'uso dei materiali di consolidamento dei suoli esistenti, mantenendone inalterate la permeabilità e le caratteristiche percettive, oltre a favorire l'accessibilità a tutti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La rete dei percorsi dovrà essere dotata di adeguata segnaletica. Per quanto concerne la realizzazione e la posa della segnaletica perimetrale, direzionale, informativa, comportamentale e della sentieristica interna, valgono le indicazioni di cui all'art. 32 della L.R. 86/83 e alla D.G.R. 17173/04.

## **PARTE OTTAVA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE**

### **Articolo 32 – Sistemazioni agrarie tradizionali**

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi della Riserva e del sito Natura 2000. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

### **Articolo 33 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano**

1. Nell'area di Riserva è vietato realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo, senza alterazione di volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienico sanitari e di servizio

alle abitazioni, qualora non siano diversamente realizzabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Nell'area di Riserva è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Limitatamente alle abitazioni e nuclei di abitazioni rurali esistenti all'interno della zona C della Riserva è consentito una sola volta e previa valutazione e approvazione finale da parte dell'Ente Gestore di apposito Piano di Miglioramento Aziendale, un ampliamento degli edifici medesimi pari ad un massimo del 30% della volumetria esistente. Gli ampliamenti o le nuove realizzazioni delle infrastrutture agricole (stalle, portici agricoli, tettoie, silos, ricoveri animali ecc.) sono autorizzati dall'Ente Gestore sulla base della verifica del Piano di Miglioramento Aziendale fino ad un massimo del 30% della superficie coperta.

Gli ampliamenti possono, pertanto, essere realizzati, purché nelle aree di pertinenza dell'insediamento principale, anche non in aderenza, a scopo di tutela dei valori tipologici e architettonici di edifici e manufatti preesistenti di particolare interesse storico-paesistico.

4. I requisiti necessari per eseguire gli ampliamenti sono i seguenti:
  - iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli professionali del proprietario dell'immobile;
  - le opere da realizzare devono essere esclusivamente in funzione della conduzione del fondo agricolo.
5. Per il territorio compreso all'interno delle zone C ed E della Riserva si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:
  - a) Tutti i progetti presentati per il rilascio del permesso di costruire o la denuncia d'inizio attività, devono essere estesi all'intero lotto di proprietà ivi compresi gli spazi aperti, le alberature esistenti e di progetto, le recinzioni. Nella progettazione si osservano le norme di cui al Titolo III del P.T.C. del Parco del Mincio (Norme di tutela di Settore, artt. dal 25 al 38).
  - b) Il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, qualora sia possibile realizzare nuovi volumi o aggiuntivi, sono subordinati nella loro efficacia:
    - alla preventiva demolizione di tutte le superfetazioni, baracche e costruzioni prive di attinenza con l'edificio principale e/o senza titolo abilitativo, che debbono individuarsi negli allegati progettuali;
    - alla eliminazione di tutti i depositi non autorizzati di materiali o rifiuti di qualsiasi genere, salvo che la loro conservazione sia consentita ed eventualmente migliorata sotto il profilo dell'inserimento ambientale dal titolo rilasciato, in funzione dell'attività svolta in luogo;

- alla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale da definire con l'Ente Gestore.
- c) Per quanto riguarda la progettazione degli interventi, gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.
- d) La progettazione di costruzioni appartenenti a tipologie residenziali e delle relative pertinenze deve tener conto dei seguenti criteri:
- copertura con tetto a falda, con inclinazione compresa fra 20 e 35 gradi, salvo i terrazzi; è ammessa la copertura piana dei box e delle pertinenze, purché con altezza non superiore a m 2,20.
  - manto di copertura in coppi vecchi di recupero;
  - rivestimenti esterni in cotto faccia-a-vista oppure intonacati con tinteggiatura nei valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno, tenendo conto del contesto edificato e paesaggistico in cui si inseriscono; nel risanamento di vecchie murature di particolare pregio, devono essere studiate soluzioni che riprendano le malte originarie, consolidandone la tenuta; è fatto divieto di uso di piastrelle, clinker, lastre in pietra od altro materiale simile, nonché (per le sole vecchie murature) di intonaci incompatibili con le malte originarie.
- e) Per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico-funzionale dei manufatti e la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, i criteri progettuali da assumere sono i seguenti:
1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
  2. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
  3. la percepibilità dell'intervento. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
  4. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;

5. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
  6. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;
  7. la possibilità e modalità di prevedere interventi di connessione agli elementi della rete ecologica.
- f) La progettazione degli spazi aperti, al netto della superficie coperta, deve prevedere il mantenimento o l'impianto a verde per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti; al 30% negli altri casi. La superficie a verde deve essere il più possibile accorpata e comprendere eventuali superfici alberate già presenti sul lotto. Per l'impianto di alberature devono essere impiegate le specie di cui all'Allegato C delle NTA del P.T.C. del Parco del Mincio.
- g) Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.
- h) La progettazione di costruzioni appartenenti a tipologie a destinazione produttiva e delle relative pertinenze deve adeguarsi alle seguenti prescrizioni:
- strutture edilizie evocanti le tipologie tradizionali dell'architettura locale, con riferimento alle cascine, alle vecchie fornaci e agli antichi opifici, con struttura o almeno rivestimento in intonaco colorato e/o cotto faccia a vista;
  - strutture in legno lamellare;
  - edilizia civile in tavolati rivestiti con intonaco colorato;
  - coperture in coppi, con inclinazione inferiore ai 20 gradi, o di tipo piano.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a tettoie o altre strutture aperte su uno o più lati.

6. In caso di cambio di destinazione d'uso degli edifici destinati all'attività agricola e/o residenziali presenti all'interno della Riserva, possono essere previste destinazioni residenziali e/o ricettive o qualunque altre destinazioni compatibili con le finalità istitutive della Riserva e devono essere sempre previste opere di mitigazione e compensazione da concordare con l'Ente Gestore.

## **PARTE NONA – ATTIVITA' ECONOMICHE**

### **Articolo 34 – Attività agricole e zootecniche**

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nella zona C è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi,.
6. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
7. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:
  - a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
  - b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in

forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;

- c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.
8. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Regolamento 73/2009/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 73/2009/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
  - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
  - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
9. Nella zona C non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
10. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano

inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).

11. Nella Riserva l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
  - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi;
  - c) l'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
12. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

#### **Articolo 35 – Attività di agriturismo e turismo rurale**

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.
2. Si possono utilizzare per l'attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, ossia gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
3. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi comunali e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, e anche della produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande che sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla L. n. 283 del 30 aprile 1962, (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934,).
4. L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) gli interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistica ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;
- b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri;
- c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati con materiali compatibili e con volumi tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative.

### **Articolo 36 – Pioppicoltura**

1. Nella Riserva è vietato impiantare nuovi pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli a carattere sperimentale realizzati o autorizzati dall'Ente Gestore.
2. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti in area demaniale possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008.

### **Articolo 37 – Linee guida di Gestione forestale**

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare specie arboree e arbustive solo autoctone, con riferimento all'All. C del r.r. 5/2007;
4. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
5. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
6. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:



- mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;
  - lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
  - rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
7. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.
8. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboscamento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.
9. E' opportuno che le aree boscate siano considerate dal PIF come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

## **PARTE DECIMA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA**

### **Articolo 38 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza**

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al sito Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
  - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
  - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
3. Sono altresì obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i piani urbanistici attuativi con destinazione d'uso produttiva situati entro 1 km dal limite del sito Natura 2000.
4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del sito Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

### **Articolo 39 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza**

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti,, fatte salve le azioni IA35 “Realizzazione di percorsi pedonali”, IA36 “Completamento del sistema ciclopedonale del Basso Mincio”, IA37 “Riqualficazione del Forte di Pietole”, IA38 “Il Mincio di Virgilio” che dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza .
2. I seguenti interventi possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata prevista dall’articolo 6 bis comma a) dell’allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8:
  - a) Interventi edilizi
    1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
    2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m<sup>3</sup>, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
    3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito;
    4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
    5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
    6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m<sup>3</sup> e contestuale superficie planimetrica massima 10 m<sup>2</sup>, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
    7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
  - b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica

1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
  3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
  4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
  5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
  2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
  3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
  4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
  5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
  6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
  7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
  8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo;
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
  2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
  3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
  4. interventi di manutenzione ordinaria ad approdi nautici esistenti;

5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
  6. la realizzazione di aree attrezzate per la fruizione di cui all'articolo 29 del presente Regolamento;
- e) Piani urbanistici
1. piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale e/o per servizi situati entro 1 Km dal limite del sito Natura 2000;
  2. piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso produttivo situati oltre 1 km dal limite del sito Natura 2000.
3. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.
  4. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

#### **Articolo 40 - Interventi consentiti**

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
  - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
  - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;
  - c) gli interventi di cui all'art. 39 comma 2 lettere a) e b), purché realizzati in zona E;
  - d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale e/o per servizi situati oltre 500 m dal limite del sito Natura 2000.

### **PARTE UNDICESIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI**

#### **Articolo 41 – Attività di sorveglianza**

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio della Riserva e del sito Natura 2000 avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **Articolo 42 – Sanzioni**

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat della Riserva e del sito Natura 2000.

**ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE**

*Thelypteris palustris* Schott  
*Salvinia natans* (L.) All.  
*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre  
*Rumex hydrolapathum* Huds.  
*Nymphaea alba* L.  
*Nuphar lutea* (L.) S. et S.  
*Ceratophyllum demersum* L.  
*Ranunculus sceleratus* L.  
*Hypericum tetrapterum* Fries  
*Rorippa amphibia* (L.) Bess.  
*Reseda lutea* L.  
*Lotus tenuis* W. et K.  
*Euphorbia palustris* L.  
*Viola elatior* Fries  
*Hibiscus palustris* L.  
*Trapa natans* L.  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poiret  
*Peucedanum palustre* (L.) Moench  
*Nymphoides peltata* (Gmel.) Kuntze  
*Galium palustre* L.  
*Scutellaria galericulata* L.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Pedicularis palustris* L.  
*Bidens cernua* L.  
*Senecio paludosus* L.  
*Sonchus palustris* L.  
*Butomus umbellatus* L.  
*Hydrocharis morsus-ranae* L.  
*Vallisneria spiralis* L.  
*Potamogeton nodosus* Poiret  
*Allium angulosum* L.  
*Leucojum aestivum* L.  
*Iris pseudacorus* L.  
*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schl.  
*Sparganium erectum* L.  
*Typha latifolia* L.  
*Typha angustifolia* L.

*Carex riparia* Curtis

*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla

## **ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA**

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune
<i>Rutilus pigus</i>	Pigo
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca